

Prof. n.



TRIBUNALE DI LANUSEI

ROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO GENERALE PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA NELLA TERZA FASE DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Il Presidente, sentiti il Procuratore della Repubblica e l'Avv. Gianni Carrus, Presidente dell'ordine degli Avvocati di Lanusei,

-vista la l. 70/20, in G.U. del 29.6.20, con la quale è stato modificato il termine di efficacia dei provvedimenti assunti ex art. 83 l. 27/20 dal 31.7.20 al 30.6.2020;

-preso atto della intervenuta limitazione al 30 giugno 2020 della efficacia dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 6 dell'art. 83 del DL n. 18 del 2020, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. n. 27 del 24 aprile 2020;

- ritenuto di dover contemperare l'esigenza di contrastare l'emergenza epidemiologica, e quindi la necessità di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario, con quella di consentire la trattazione del maggior numero possibile di affari giudiziari;

-ritenuto di dover confermare i provvedimenti organizzativi già adottati che si richiamano integralmente, in merito alle cautele da adottare nella trattazione degli affari penali e civili (da chiamare sempre ad orari fissi), nello svolgimento dell'attività lavorativa da parte del personale, nonché in merito all'accesso al Palazzo e a quanto altro già disciplinato a tutela della salute di tutti;

ritenuto di dover modificare, alla luce delle disposizioni citate, le direttive già date in merito alla trattazione degli affari civili e penali che dovrà avvenire con le modalità ordinarie, salvo che in relazione ai procedimenti la cui trattazione scritta o da remoto, secondo quanto previsto per la cd "fase 2", sia stata già disposta dal giudice con provvedimento adottato entro il 30 giugno 2020;

ritenuto di dover prevedere la ripresa dell'attività ordinaria anche con riguardo alla tipologia dei procedimenti da trattare e dell'attività processuale da svolgere purché nel rispetto delle cautele già previste, fra cui, oltre al mantenimento della distanza di sicurezza e all'uso di mascherine, la chiamata ad orari fissi dei singoli procedimenti e dei diversi testimoni, con facoltà di fissazione dei procedimenti anche nel pomeriggio;

Boole

ritenuto di dover revocare la disposizione presidenziale che prevedeva la trattazione a porte chiuse dei dibattimenti penali, salva facoltà di ciascun Giudice di disporre comunque la trattazione a porte chiuse, anche per motivi di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 472 c.p.p.;

considerato che la c.d. fase 3 sarà caratterizzata da un incremento dell'attività giurisdizionale che si protrarrà almeno sino al 27 luglio 2020 (non essendo previsto quest'anno, per disposizione del CSM, il cd "periodo cuscinetto");

considerato altresì che, allo stato, il personale amministrativo non ha accesso da remoto ai registri della cognizione civile e penale e che, pertanto, può gestire soltanto dall'ufficio gli adempimenti conseguenti alla celebrazione delle udienze e al deposito in via telematica dei provvedimenti dei magistrati;

considerato che gli spazi interni al Palazzo consentono un adeguato distanziamento sociale;

ritenuto pertanto di dover revocare i provvedimenti con cui è stato autorizzato lo svolgimento di lavoro agile;

così dispone


- 1) Si confermano e si richiamano tutti i provvedimenti organizzativi già adottati in merito alle cautele da adottare nella trattazione degli affari penali e civili (fra cui la chiamata ad orari fissi), nello svolgimento dell'attività lavorativa da parte del personale, nonché in merito all'accesso al Palazzo e a quanto altro già disciplinato a tutela della salute di tutti;
- 2) La trattazione degli affari civili e penali dovrà avvenire con le modalità ordinarie, salvo che in relazione ai procedimenti la cui trattazione scritta o da remoto, secondo quanto previsto per la cd "fase 2", sia stata già disposta dal giudice con provvedimento adottato entro il 30 giugno 2020;
- 3) Sarà ripresa l'attività ordinaria anche con riguardo alla tipologia dei procedimenti da trattare e all'attività processuale da svolgere purché nel rispetto delle cautele già previste, fra cui, oltre al mantenimento della distanza di sicurezza e all'uso di mascherine, la chiamata ad orari fissi dei singoli procedimenti e dei diversi testimoni, con facoltà di fissazione dei procedimenti anche nel pomeriggio;
- 4) revocata la disposizione presidenziale che prevedeva la trattazione a porte chiuse dei dibattimenti penali, sarà facoltà di ciascun Giudice di disporre comunque la trattazione a porte chiuse, anche per motivi di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 472 c.p.p.;
- 5) Il personale dipendente lavorerà in presenza a decorrere dal 9 luglio 2020.

Si comunichi al Presidente della Corte d'Appello ed al Procuratore Generale, a tutti i Magistrati, ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati della Sardegna, a tutto il Personale Amministrativo.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale. Si trasmetta al Consiglio Superiore della Magistratura all'indirizzo di posta elettronica ordinaria settima-emergenzacovid@cosmag.it

Lanusei 7.7.2020

Il Presidente



TRIBUNALE DI LANUSEI
Depositato in cancelleria oggi 07-07-2020

